Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000834 del 26/06/2026

Proponente:

UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI

Oggetto:

RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA - LOTTO 1.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000795 del 28/05/2026 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta VOLPINI
il Parere del Direttore Sanitario Dr. Ottavio Alessandro NICASTRO

Hash.pdf
(SHA256):01bb0efadcc41762cb301297f00863d744e0f96e9cc0c22d040335922a6548ec

Firme digitali apposte sulla proposta:
Pamela ASCANI,Pamela ASCANI,Roberta VOLPINI,Ottavio Alessandro NICASTRO

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emanuele CIOTTI)

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

ALLEGATO 1.pdf
(hash:e847384286e0f3bf948180901cbb50da8ac50571bcdfea4cce867e8c39b81e85)

ALLEGATO 2.pdf
(hash:dc43177f1f1508d1559c02698ac3f9fc411bcc547b71f4f1b47019136231fe0b)

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Determinazione della Centrale di Committenza Regionale PuntoZero Scarl del 30/06/2025, acquisita al prot. USL al n. 126727 del 01/07/2025, si è provveduto, tra l'altro, a:

- indire la procedura centralizzata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con modalità telematica ex art. 25 del medesimo decreto, tramite la piattaforma STELLA, per l'affidamento del servizio finalizzato alla stipula di convenzioni quadro per il servizio di facchinaggio, trasloco e servizi connessi, destinato alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e agli Enti della Regione Umbria, per la durata di 48 mesi, prevedendo aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, valore economico stimato dell'intero appalto di € 5.732.264,78 come di seguito illustrato:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA 48 MESI (€/IVA ESCLUSA)	QUINTO D'OBBLIGO 20% (€/IVA ESCLUSA)	9 MESI (€/IVA ESCLUSA)	TOTALE (€/IVA ESCLUSA)
1	Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria	€ 2.531.362,00	€ 506.272,40	€ 474.630,38	€ 3.512.264,78
2	Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per gli Enti della Regione Umbria	€ 1.600.000,00	€ 320.000,00	€ 300.000,00	€ 2.220.000,00
TOTALE		€ 4.131.362,00	€ 826.272,40	€ 774.630,38	**€ 5.732.264,78**

- dare atto che, per tutti i lotti, è prevista la stipula di apposita Convenzione Quadro con un unico operatore economico;

- che la durata delle Convenzioni Quadro è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra PuntoZero Scarl e gli operatori economici aggiudicatari, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora non sia stato esaurito il plafond previsto per ciascun lotto;

CHE con Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 14/01/2026, acquisita al prot. USL al n. 9143 del 16/01/2026, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **1**), la stessa società ha provveduto, tra l'altro, a:

- approvare le graduatorie dei lotti di gara, da cui risulta che per il lotto 1, di interesse di questa Azienda sanitaria, l'operatore economico aggiudicatario è la società SCALA ENTERPRISE S.R.L.;

- aggiudicare in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 l'affidamento il servizio di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti Locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, della durata di 48 mesi per un valore complessivo di € 5.732.264,78 comprensivo di proroga tecnica e dell'importo massimo del quinto d'obbligo, pari all'importo a base di gara. Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00;

- dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 9 del medesimo Codice, il servizio in relazione a ciascun lotto potrà essere incrementato o decrementato fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire le prestazioni senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

- per tutti i lotti è prevista la stipula di apposita convenzione quadro con un solo operatore economico aggiudicatario, avente durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;

- resta in capo alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche aderenti, l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi della convenzione quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura per la durata massima di 48 mesi dall'emissione degli stessi;

CHE in base alle risultanze della succitata Determina di aggiudicazione, il costo stimato del servizio, riferito al periodo di mesi 48, a carico di questa Azienda sanitaria, è pari ad € 739.950,00 + Iva, pari a stimati € 902.739, 00 Iva 22% compresa, da sostenere con i fondi previsti al conto 480-90-13 del Bilancio degli Esercizi 2026 e seguenti, secondo la rispettiva competenza;

CHE in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario incrementare il budget del citato conto di bilancio 2026 per un importo stimato di € 61.662,50 oltre Iva (dal 01/09/2026 al 31/12/2026), pari a stimati € 75.228,25 Iva compresa, per la copertura della spesa discendente dal servizio in argomento, evidenziandone indifferibilità ed urgenza al fine di non interrompere i servizi, con riserva di trasmettere la Delibera alla Direzione Regionale;

RILEVATO che, come previsto dalle norme di gara, PuntoZero Scarl con pec del 19/03/2026, acquisita al prot. USL al n°59860 del 20/03/2026, ha trasmesso la comunicazione di attivazione della convenzione riferita al servizio in argomento, sottoscritta tra la stessa società e l'operatore economico SCALA ENTERPRISE SRL, reperibile nel sito https://puntozeroscarl.it/bandi-e-gare/CRAS/, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **2**);

CHE, come previsto dall'art. 4, c. 3, della Convenzione, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto di gara di durata pari a 48 mesi;

CHE, come previsto dall'art. 5, c. 1, della succitata Convenzione, le Amministrazioni Contraenti utilizzano la stessa mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al fornitore;

CHE altresì, come indicato all'art. 5, c. 3, della stessa Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati dalle varie Aziende sanitarie;

ATTESO che presso questa Azienda sanitaria è attualmente in essere il servizio di facchinaggio, di cui è esecutore la società Consorzio Progetto Multiservizi, con scadenza 31/08/2026;

RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra, di proporre di:

- recepire la richiamata Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 14/01/2026, acquisita al prot. USL al n. 9143 del 16/01/2026, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **1**), relativa all'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, limitatamente al Lotto 1 "Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria", da svolgersi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara della procedura centralizzata e dal relativo capitolato d'appalto, in cui confluirà l'attuale servizio di facchinaggio;

- prendere atto che, all'esito della procedura aperta ed in base alle condizioni economiche di aggiudicazione del lotto 1, nonché della relativa convenzione, il costo stimato del servizio a carico di questa Azienda sanitaria, riferito al periodo di mesi 48, è pari a € 739.950,00 + Iva, pari a stimati € 902.739, 00 Iva 22% compresa, da sostenere con i fondi previsti al conto 480-90-13 del Bilancio degli Esercizi 2026 e seguenti, secondo la rispettiva competenza;

- autorizzare l'incremento del Budget del citato conto di bilancio 2026 per un importo stimato di € 61.662,50 oltre Iva (dal 01/09/2026 al 31/12/2026), pari a stimati € 75.228,25 Iva compresa, per la copertura della spesa discendente dal servizio in argomento, evidenziandone indifferibilità ed urgenza al fine di non interrompere i servizi, con riserva di trasmettere la Delibera alla Direzione Regionale;

- recepire la convenzione riferita al lotto 1 del servizio in argomento, sottoscritta tra PuntoZero Scarl e l'operatore economico SCALA ENTERPRISE SRL, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **2**);

- dare atto che, come previsto dall'art. 5, c. 1, della succitata Convenzione, le Amministrazioni Contraenti utilizzano la stessa mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al fornitore;

- dare atto che altresì, come indicato all'art. 5, c. 3, della stessa Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti stesse;

RITENUTO di dover proporre di nominare, per i servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi:

- il Rag. Sergio Dolciami, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'U.O.C. Acquisti Beni e Servizi, quale responsabile del procedimento (RP) per la fase di recepimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

- la Dott.ssa Carla Pierini quale RP per la fase di esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, che provvederà anche all'emissione dell'ordinativo di fornitura di cui all'art. 5 della convenzione;

- il Dott. Mauro Mancini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli art. 15 e 114 del D.Lgs n.36/2023;

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

CHE si procederà, quindi, alla pubblicazione del presente atto sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36, "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTE le norme della spending review di cui ai seguenti atti:

- la Legge 4 aprile 2012, n.35 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- la Legge 6 luglio 2012, n.94 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- la Legge 7 agosto 2012, n.135 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la Legge 23 giugno 2014, n.89 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;

VISTO il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028, adottato con Delibera n°98 del 30/01/2026;

PRESO ATTO che il Dirigente f.f. della U.O. Acquisti Beni e Servizi, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questa Azienda sanitaria, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile della fase di affidamento e dai funzionari dell'ufficio proponente.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1) **RECEPIRE** la Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. del 14/01/2026, acquisita al prot. USL al n. 9143 del 16/01/2026, richiamata in istruttoria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **1**), relativa all'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, limitatamente al Lotto 1 "Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria", da svolgersi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara della procedura centralizzata e dal relativo capitolato d'appalto, in cui confluirà l'attuale servizio di facchinaggio.

2) **PRENDERE ATTO** che, all'esito della procedura aperta ed in base alle condizioni economiche di aggiudicazione del lotto 1, nonché della relativa convenzione, il costo stimato del servizio a carico di questa Azienda sanitaria, riferito al periodo di mesi 48, è pari a € 739.950,00 + Iva, pari a stimati € 902.739, 00 Iva 22% compresa, da sostenere con i fondi previsti al conto 480-90-13 del Bilancio degli Esercizi 2026 e seguenti, secondo la rispettiva competenza.

3) **AUTORIZZARE** l'incremento del Budget del citato conto di bilancio 2026 per un importo stimato di € 61.662,50 oltre Iva (dal 01/09/2026 al 31/12/2026), pari a stimati € 75.228,25 Iva compresa, per la copertura della spesa discendente dal servizio in argomento, evidenziandone indifferibilità ed urgenza al fine di non interrompere i servizi, con riserva di trasmettere la Delibera alla Direzione Regionale.

4) **RECEPIRE** la convenzione riferita al lotto 1 del servizio in argomento, sottoscritta tra PuntoZero S.c.a r.l. e l'operatore economico SCALA ENTERPRISE SRL, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato **2**).

5) **DARE ATTO** che, come previsto dall'art. 5, c. 1, della succitata Convenzione, le Amministrazioni Contraenti utilizzano la stessa mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al fornitore.

6) **DARE ATTO** altresì che, come indicato all'art. 5, c. 3, della stessa Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti stesse.

7) **NOMINARE** per per i servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi:

- il Rag. Sergio Dolciami, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'U.O.C. Acquisti Beni e Servizi, quale responsabile del procedimento (RP) per la fase di recepimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

- la Dott.ssa Carla Pierini quale RP per la fase di esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, che provvederà anche all'emissione dell'ordinativo di fornitura di cui all'art. 5 della convenzione;

- il Dott. Mauro Mancini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli art. 15 e 114 del D.Lgs n.36/2023.

8) **TRASMETTERE** il presente atto al RP fase esecutiva, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI
Dott.ssa Chiara Casagrande Berzilli
Rag. Sergio Dolciami

IL DIRIGENTE f.f. U.O.
ACQUISTI BENI E SERVIZI
Dott.ssa Pamela Ascani

ALLEGATO 1

puntozero
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO DEL 14/01/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, GLI ENTI LOCALI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA - AGGIUDICAZIONE

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 13/01/2026

dal Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giorgio Maglio con i relativi allegati e precisamente:

- **Allegato n. 1 (apertura buste amministrative):** verbali del 04/09/2025 e 11/09/2025;
- **Allegato n. 2 (soccorso istruttorio)**: verbale del 23/09/2025;
- **Allegato n. 3 (aperture buste tecniche e valutazione economiche)**: verbali del 30/10/2025, 05/11/2025, 12/11/2025, 19/11/2025 e 25/11/2025;
- **Allegato n. 4 (anomalia dell'offerta)** : verbale del 08.01.2026;
- **Allegato n. 5 (possesso dei requisiti di ordine generale e speciale)**: verbale del 13/01/2026

PREMESSO:

- che con Determinazione di PuntoZero S.c.a r.l. del 30/06/2025 veniva indetta una procedura aperta, suddivisa in due lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per il servizio di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti Locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria da svolgersi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, tramite piattaforma STELLA
  - della durata di 24 mesi dalla data di stipula della convenzione stessa;
  - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 30% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta il 70% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
- l'offerta doveva essere presentata attraverso la piattaforma entro e non oltre il termine del 04/09/2025 ore 13.00 a pena di ammissibilità;
- la seduta pubblica per la verifica della ricezione delle offerte e l'apertura della documentazione amministrativa veniva tenuta in modalità telematica il giorno 04/09/2025 alle ore 16.00;
- che il valore economico stimato dell'intero appalto è di **€ 5.732.264,78** come di seguito illustrato:

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1
Prot. 0009143 del 16/01/2026 - Entrata
Firmatari: **Alessandro Di Bello (126643377296333130305356396395025770876); Leonardo Esposito (128675210119520220570795502145116134 32)**
Impronta informatica: 6b6cf652d91a3239383f5842006d29718f526c86a490c03abd1a24178dfa81ab
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- che gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00;
- in data 04/09/2025 e 11/09/2025 si sono tenute le sedute per l'apertura virtuale dei plichi amministrativi e si è provveduto alla verifica della documentazione pervenuta come da pedissequo verbale **(Allegato 1)**;
- che in data 23/09/2025 si è provveduto alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta a seguito dell'attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio e contestualmente sono stati individuati gli OO.EE. ammessi al prosieguo della gara come da verbale **(Allegato 2**);
- che con Determina di PuntoZero S.c.a r.l. del 22/10/2025 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come di seguito specificata:
    - Dott.ssa Susanna Becchetti - Coordinatrice afferente al Distretto del Perugino - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di Presidente;
    - Dott.ssa Silvia Violati - Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Economato e Provveditorato - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
    - Dott.ssa Patrizia Cesaroni - Responsabile del Servizio Tecnico amministrativo - Espropriazioni - Ufficio unico gare - Comune Città di Castello - in qualità di componente.
- che i componenti della Commissione hanno reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA 48 MESI (€/IVA ESCLUSA)	QUINTO D'OBBLIGO 20% (€/IVA ESCLUSA)	9 MESI (€/IVA ESCLUSA)	TOTALE (€/IVA ESCLUSA)
1	Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria	€ 2.531.362,00	€ 506.272,40	€ 474.630,38	€ 3.512.264,78
2	Servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per gli Enti della Regione Umbria	€ 1.600.000,00	€ 320.000,00	€ 300.000,00	€ 2.220.000,00
	TOTALE	€ 4.131.362,00	€ 826.272,40	€ 774.630,38	**€ 5.732.264,78**

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1
Prot. 0009143 del 16/01/2026 - Entrata
Firmatari: **Alessandro Di Bello (126643377296333130305356396395025770876); Leonardo Esposito (128675210119520220570795502145116134 32)**
Impronta informatica: 6b6cf652d91a3239383f5842006d29718f526c86a490c03abd1a24178dfa81ab
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verifichino circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;"presentando i rispettivi *curricula*, regolarmente pubblicati sul profilo del committente e nella piattaforma STELLA;

- che la Commissione giudicatrice si è riunita per procedere secondo le modalità previste dalla *lex specialis* di gara **(Allegato 3)**:

- all'apertura delle cartelle contenenti e relativa valutazione delle offerte tecniche nelle date 30/10/2025, 05/11/2025, 12/11/2025 e 19/11/2025;
- all'apertura delle offerte economiche presentate dagli OO.E.E. ed alla valutazione delle stesse nella data 25/11/2025;
- la Commissione giudicatrice ha pertanto elaborato le relative graduatorie come di seguito riportate:

GRADUATORIA	LOTTO 1 - OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	**SCALA ENTERPRISE S.R.L.**	**57.40**	**28.38**	**85.78**
2	C.M. SERVICE S.R.L.	56.60	6.45	63.05
3	DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	31.60	28.94	60.54
4	CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA	45.00	14.03	59.03

GRADUATORIA	LOTTO 2 - OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	**C.M. SERVICE S.R.L.**	**56.60**	**6.99**	**63.59**
2	DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	31.60	30.00	61.60
3	CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA	45.00	13.42	58.42

- Il RUP, in data 08/01/2026, ai sensi dall'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'O.E. SCALA ENTERPRISE S.R.L. per il lotto 1 in quanto sia il punteggio tecnico che economico superano i 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi previsti, contestualmente, Il Rup controlla i giustificativi all'offerta economica presentati dall'operatore economico CM SERVICE Srl per il Lotto 2;

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1
Prot. 0009143 del 16/01/2026 - Entrata
Firmatari: **Alessandro Di Bello (126643377296333130305356396395025770876); Leonardo Esposito (128675210119520220570795502145116134 32)**
Impronta informatica: 6b6cf652d91a3239383f5842006d29718f526c86a490c03abd1a24178dfa81ab
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- Il RUP dalla verifica effettuata evidenzia che le giustificazioni fornite dai suddetti OO.EE. sono congrue nonché serie e sostenibili (come da verbale **Allegato 4)**;
- si rileva che, gli OO.EE. C.M. SERVICE S.R.L. e CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA hanno richiesto l'oscuramento di alcune parti relative all'offerta tecnica e, dall'esame della dichiarazione trasmessa, non risultano sussistere le motivazioni previste dall'art. 35, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
- a seguito dell'esame della documentazione tecnica oscurata e delle relative dichiarazioni presentate dagli OO.EE. sopra citati, il RUP, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 36/ 2023, dispone il diniego delle richieste di oscuramento presentate dagli operatori e la conseguente ostensione dei documenti, in quanto non si rinvengono i presupposti di legge per accogliere il diniego ostensorio richiesto.
- Si rileva, altresì, che gli operatori economici SCALA ENTERPRISE S.r.l. e DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l. non hanno presentato alcuna richiesta di oscuramento né hanno prodotto documentazione tecnica in versione oscurata. Pertanto, in assenza di specifiche riserve di confidenzialità, l'offerta tecnica e la documentazione da essi presentata saranno integralmente ostensibili.
- si comunica infine che tutta la documentazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 sarà resa disponibile alla scadenza del termine dell'art. 36 comma 4 del D. Lgs. 36/ 2023.

RILEVATO PERTANTO di aggiudicare il servizio di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti Locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura, evidenziando che trattandosi di convenzione quadro, l'importo massimo spendibile sarà pari all'importo a base di gara come specificato in premessa.

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice degli Appalti, il contratto potrà subire variazioni come da par. 3.3 del disciplinare di gara, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo senza pretendere variazioni rispetto all'importo del contratto stesso e al prezzo di aggiudicazione.
- Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto potrà subire variazioni come da par. 3.3 del disciplinare di gara, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate nel suddetto articolo del medesimo Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

CONSIDERATO CHE:

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1
Prot. 0009143 del 16/01/2026 - Entrata
Firmatari: **Alessandro Di Bello (126643377296333130305356396395025770876); Leonardo Esposito (128675210119520220570795502145116134 32)**
Impronta informatica: 6b6cf652d91a3239383f5842006d29718f526c86a490c03abd1a24178dfa81ab
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- si è provveduto per il tramite di sistema BDNA del Ministero dell'Interno ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 per gli operatori economici aggiudicatari come di seguito riportato:

N. LOTTO	Denominazione concorrente	Documentazione antimafia
LOTTO 1	**SCALA ENTERPRISE S.R.L.**	PR_NAUTG_Ingresso_0471032_20251120
LOTTO 2	**C.M. SERVICE S.R.L.**	PR_TOUTG_Ingresso_0256592_20251120

- sono terminate con esito positivo le attività di verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dalla ditta aggiudicataria come da Verbale del 13/01/2026 **(Allegato 5)**;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è disposta dopo la verifica dei requisiti degli aggiudicatari ed è immediatamente efficace;
- alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

RITENUTO di dover disporre:

- le comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.L.gs. 36/2023;
- le pubblicazioni ai sensi degli art. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità attuative definite dalla Deliberazione ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;

DATO ATTO CHE:

- per tutti i lotti è prevista la stipula di apposita convenzione quadro con un solo operatore economico aggiudicatario, avente durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;
- il RUP della procedura di gara, resta confermato anche per la relativa fase esecutiva compresa la eventuale attivazione delle opzioni di cui al del Disciplinare di gara;
- resta in capo alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche aderenti, l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi della convenzione quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura per la durata massima di 48 mesi dall'emissione degli stessi.

DATO ATTO CHE:

- Con Determina del 30.06.2025 è stato disposto di dare applicazione al nuovo Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023", nella misura ivi indicata;
- non essendo risultati lotti deserti, si conferma la misura dell'incentivo quantificata nella Determinazione sopra citata.

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023"approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08 maggio 2025;

VISTO il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08 maggio 2025.

Il sottoscritto per quanto sopra,

DECIDE

1) **DI APPROVARE** il documento istruttorio cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti.
   - **Allegato n. 1 (apertura buste amministrative):** verbali del 04/09/2025 e 11/09/2025;
   - **Allegato n. 2 (soccorso istruttorio)**: verbale del 23/09/2025;
   - **Allegato n. 3 (aperture buste tecniche e valutazione economiche)**: verbali del 30/10/2025, 05/11/2025, 12/11/2025, 19/11/2025 e 25/11/2025;
   - **Allegato n. 4 (anomalia dell'offerta)** : verbale del 08.01.2026;
   - **Allegato n. 5 (possesso dei requisiti di ordine generale e speciale)**: verbale del 13/01/2026

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. in formato digitale (Protocollo aziendale n. 297/26);

2) **DI APPROVARE** le graduatorie dei lotti in gara così come di seguito riportate:

GRADUATORIA	LOTTO 1 - OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	**SCALA ENTERPRISE S.R.L.**	**57.40**	**28.38**	**85.78**
2	C.M. SERVICE S.R.L.	56.60	6.45	63.05

3	DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	31.60	28.94	60.54
4	CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA	45.00	14.03	59.03

GRADUATORIA	LOTTO 2 - OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	**C.M. SERVICE S.R.L.**	**56.60**	**6.99**	**63.59**
2	DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	31.60	30.00	61.60
3	CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA	45.00	13.42	58.42

3) **DI AGGIUDICARE** in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 l'affidamento il servizio di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti Locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, della durata di 48 mesi per un valore complessivo di **€ 5.732.264,78** comprensivo di proroga tecnica e dell'importo massimo del quinto d'obbligo, pari all'importo a base di gara.

Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00.

4) **DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del medesimo Codice, il servizio in relazione a ciascun lotto potrà essere incrementato o decrementato fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire le prestazioni senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;
- si è provveduto tramite il sistema BDNA del Ministero dell'Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 così come derogato dall'art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima;
- sono terminate con esito positivo le attività di verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dalla ditta aggiudicataria come da Verbale del 13/01/2026 **(Allegato 5)**;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è disposta dopo la verifica dei requisiti degli aggiudicatari ed è immediatamente efficace;
- alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

- la pubblicità alla procedura di gara avverrà secondo le disposizioni attualmente vigenti (delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023);
- per tutti i lotti è prevista la stipula di apposita convenzione quadro con un solo operatore economico aggiudicatario, avente durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;
- il RUP della procedura di gara, resta confermato anche per la relativa fase esecutiva compresa la eventuale attivazione delle opzioni di cui al del Disciplinare di gara;
- resta in capo alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche aderenti, l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi della convenzione quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura per la durata massima di 48 mesi dall'emissione degli stessi.

5) **DI COMUNICARE** alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell'adozione del presente provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e smi gli esiti della presente procedura;
6) **DI COMUNICARE** altresì agli OO.E.E. C.M. SERVICE S.R.L. e CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA, il diniego sulle richieste di oscuramento presentate, in quanto, all'esito dell'istruttoria posta in essere dal RUP ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, non risultano sussistere le motivazioni previste dall'art. 35, comma 4 lett a) del D. Lgs. 36/2023;
7) **DI COMUNICARE** che tutta la documentazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 36/ 2023 sarà resa disponibile alla scadenza del termine dell'art. 36 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 36/2023;
9) **DI DARE ATTUAZIONE** al Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023" confermando quanto disposto con Determinazione di PuntoZero S.c.a r.l. del 30/06/2025;
10) **DI DISPORRE,** la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul profilo del committente nella sezione bandi e gare, alla pagina dedicata all'iniziativa, raggiungibile all'url "http://www.puntozeroscarl.it" e sulla piattaforma di e-procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" raggiungibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; nonchè la trasmissione alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche della regione Umbria..

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE — **L'AMMINISTRATORE UNICO**

Ing. Alessandro Di Bello — Dott. Leonardo Esposito

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

ALLEGATO 2

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, GLI ENTI LOCALI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA

CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, GLI ENTI LOCALI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA

Lotto 1 - CIG - B77854F44A

TRA

PUNTOZERO SCARL, con sede legale in Via G. Pontani n. 39 06128 Perugia codice fiscale e P.IVA n. 02915750547, iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia, al n. 02915750547, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria nella persona del Dott. Leonardo Esposito, nato a Rieti (RI), il 24/09/1987, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, autorizzata alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con verbale Assemblea dei soci del 10/11/2025,

E

SCALA ENTERPRISE SRL con sede in VIA G. GIGANTE N. 39 - 80128 - Napoli, C.F. n. 05594340639 e P. IVA n. 05594340639 iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli, al n. REA NA450043 tenuto dalla C.C.I.A.A. di Napoli di seguito definita "Fornitore", nella persona di Tambaro Francesco nato a Napoli il 01/01/1959 in qualità di Amministratore Unico autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da giusto atto di nomina, (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

PREMESSO

a) che PuntoZero, con Determinazione del 30/06/2025 ha indetto una "PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, GLI ENTI LOCALI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA", il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 424887-2025 del 01/07/2025;

b) che con Determinazione del 14/01/2026 di PuntoZero, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura del lotto 1 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

d) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

i) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per PuntoZero nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;

k) che con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio;

l) che resta espressamente inteso che PuntoZero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente sarà considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

m) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale di PuntoZero disponibile al link: https://puntozeroscarl.it/trasparenza/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-di-condotta, che espressamente dispone, all'art. 7, l'obbligo di astensione in capo al dipendente che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) **Amministrazioni Contraenti:** Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti;

b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo Principale (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) **Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella presente Convenzione;

f) **Sito**: spazio web sul Portale internet all'indirizzo https://puntozeroscarl.it/bandi-e-gare/cra/, dedicato e gestito da PuntoZero, contenente un'area riservata a ciascun Bando di Gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
   a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
   c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
   d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto

comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di PuntoZero, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza di PuntoZero, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
    - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
    - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
    - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
    - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni).
6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione contraente:
    - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
    - emissione di Ordinativi di fornitura;
    - verifica quali-quantitativa di cui al successivo articolo 30;
    - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
    - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
    - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti locali e le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Regione Umbria, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro 2.531.362,00 (duemiliionicinquecentotretunomilatrecentosessantadue/00), IVA esclusa.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a 48 mesi a decorrere
4. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati per una durata massima pari a 9 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni solari prima della scadenza dell'OdF.
5. In casi eccezionali, gli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste.
6. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
7. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
8. PuntoZero si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi di incrementare tale importo di un quinto. In tali casi il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
9. Fermo restando quanto sopra, PuntoZero potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.
10. Nel corso di esecuzione degli Ordinativi di fornitura, è altresì facoltà delle Amministrazioni contraenti apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
3. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse. Il Fornitore è tenuto,

entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
5. Il Fornitore, come espressamente previsto all'articolo "Clausole Sociali", si impegna preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.

Articolo 6 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere prorogata, su comunicazione scritta di PuntoZero, fino ad ulteriori 12 mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 48 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 7 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle

relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di PuntoZero, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne PuntoZero e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto da PuntoZero, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire a PuntoZero, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a PuntoZero, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
14. Resta espressamente inteso che PuntoZero può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
15. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
   a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
   b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
   c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
   d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a PuntoZero di monitorare la conformità della

prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;

f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

g) su richiesta scritta di PuntoZero o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a PuntoZero in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 - Clausole Sociali

1. Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nella Convenzione, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
2. Il concorrente è tenuto a presentare, alle Amministrazioni contraenti, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.
3. Preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente il verbale di avvenuto incontro con le Organizzazioni Sindacali, presso l'Associazione territoriale o la Direzione del Lavoro competente, relativo agli esiti del cambio contratto, unitamente all'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, le relative mansioni, il livello di inquadramento contrattuale ed il monte ore settimanale, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e una fotocopia dello stesso.
4. L'Operatore Economico Aggiudicatario è altresì tenuto a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell'appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell'associazione datoriale di appartenenza.
5. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto

Articolo 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 9 – Listino prezzi al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. PuntoZero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.
7. Per quanto attiene alla revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare.

Articolo 12 - Rinegoziazione

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo a PuntoZero il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. PuntoZero valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento a PuntoZero.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi dell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Le fatture relative ai servizi prestati, a canone e su richiesta, dovranno essere emesse mensilmente.
3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato sul conto corrente n. 56502144, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE e con le seguenti coordinate bancarie IBANIT09L0623075010000056502144. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o da PuntoZero, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata, dalle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti da PuntoZero e/o dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a PuntoZero e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della

presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. PuntoZero e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, PuntoZero, per quanto di competenza, e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali definite nel Capitolato Tecnico.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero PuntoZero, per quanto di propria competenza, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o da PuntoZero; per quanto di propria competenza, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da PuntoZero per le penali di sua competenza, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.
7. PuntoZero o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

8. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ed intraprendere qualsiasi altra azione legale.
9. PuntoZero, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di PuntoZero di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/PuntoZero, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/PuntoZero, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono a PuntoZero i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di PuntoZero.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o PuntoZero hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PuntoZero, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a PuntoZero delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 19 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o da PuntoZero, per quanto di propria competenza, per porre fine

all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o PuntoZero hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023, e in particolare qualora si verifichino in alternativa:
      - tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
      - cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
   d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione;
   e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
   f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
   g) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
   h) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
   i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
   j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
   k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
   l) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 94 e ss D.lgs 36/2023.
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, PuntoZero, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
c) nel caso in cui almeno 2 Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
h) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
i) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
j) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
k) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
l) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, PuntoZero e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di PuntoZero al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso PuntoZero e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 20 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o PuntoZero, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
   iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
   v) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. PuntoZero, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il modello logistico regionale, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.

5. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
7. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
8. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
9. Qualora PuntoZero receda dalla Convenzione ai sensi dei commi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) a copertura dei danni eventualmente cagionati a alle Amministrazioni Contraenti e/o a terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori,

nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno, con il limite di
   - RCT Euro 3.000.000,00 per danni a cose e persone;
   - RCO Euro 1.500.000,00 per danni a persona.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Eventuali franchigie o scoperti previsti nella polizza resteranno a carico del Fornitore, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alle Amministrazioni contraenti e/o a terzi. L'esistenza di tali polizze non libera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità per danni dallo stesso cagionati e non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale di polizza. Le Amministrazioni contraenti restano esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato con il corrispettivo riconosciuto allo stesso.

Articolo 22 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, **il servizio nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.**
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a PuntoZero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato da PuntoZero. Il Fornitore si impegna a depositare presso PuntoZero medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, PuntoZero non autorizzerà il

subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

6. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di PuntoZero e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne PuntoZero e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. E' tenuto altresì ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, PuntoZero potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono

amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. PuntoZero e le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25 - Responsabile della Convenzione

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig. Paola Pagliuca il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio di PuntoZero nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare 0823454013, indirizzo PEC scalaenterprise@legalmail.it, indirizzo e-mail info@scalaenterprise.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione a PuntoZero nonché alle Amministrazioni contraenti. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e PuntoZero, è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. PuntoZero, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a PuntoZero, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini

della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
   a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
   b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
   c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
   d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
   e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire a PuntoZero stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì a PuntoZero tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
   f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Lotto 1

Schema riepilogativo calcolo imposta di bollo	
Importo complessivo stimato del Lotto 1 (IVA esclusa)	€ 3.512.264,78
Valore imposta di bollo	**€ 250**

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 30 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 e come disciplinato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed a PuntoZero, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti possono nominare da uno a tre componenti incaricati che, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio/delle attività, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.

4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni Contraenti procedono ad applicare le penalità previste dal presente documento.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, PuntoZero interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 32 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 5 gg.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 34 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto Tambaro Francesco, Amministratore Unico del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Clausole Sociali), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 37 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Verifiche sull'esecuzione della Convenzione), Articolo 32 (Sciopero del personale), Articolo 33 (Clausola finale), Articolo 34 (Clausole vessatorie).

Perugia,

*Il Fornitore
SCALA ENTERPRISE SRL

FIRMATO DIGITALMENTE
Scala Enterprise Srl
L'amministratore Unico
Francesco Tambaro

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO TAMBARO
18/03/2026 18:39:34 UTC+0100

* PuntoZero Scarl*
L'Amministratore Unico
Dott. Leonardo Esposito

LEONARDO
ESPOSITO
17.03.2026
15:40:49
GMT+01:00

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.